

# Polizza per la protezione delle Aziende agricole a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia



**ZURICH**  
Azienda Agricola

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura: la responsabilità civile di coloro che possiedono un'azienda agricola in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto, nonché la tutela legale.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato, al contenuto, ai macchinari e attrezzature, alle macchine agricole, alle scorte e prodotti e al bestiame ed al foraggio in cumuli, in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita delle cose poste nei locali dell'azienda agricola (incluso mobilio e arredamento, bestiame, macchinari, attrezzature e prodotti, macchine agricole) in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile":** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi assicurati.  
L'assicurazione vale anche:  
(i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;  
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura il rischio dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

**Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto (i); (iii) tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali. Inoltre, con riferimento ai veicoli a motore ammessi, la garanzia non vale se il conducente: non è abilitato alla guida, è imputato di guida in stato di ebbrezza, guida il mezzo agricolo con patente non regolare; o se il mezzo agricolo non è coperto da assicurazione o se è usato in difformità dall'immatricolazione.**



### Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio" sono esclusi:

- ! **i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;**
- ! **i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;**
- ! **i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, nonché di terzi;**
- ! **i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, cedimento del terreno;**
- ! **i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione;**

- ! i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate;
- ! i danni a piante e colture;
- ! i danni da avvelenamento del bestiame.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi:

- ! i danni a cose poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile", l'assicurazione non comprende:

- ! i danni da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato da lui detenute;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti o azionati da persona non abilitata;
- ! i danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ! i danni alle scorte vive o morte del fondo ;
- ! i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
- ! i danni alle colture ed alle opere sulle quali si esplicano i lavori;
- ! i danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
- ! i danni provocati da sostanze il cui impiego si vietato dalla legge;
- ! i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali;
- ! i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! i danni da smercio di prodotti;
- ! i danni conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- ! i danni provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni derivanti da contagi trasmessi da animali.

Con riferimento alla garanzia "tutela legale" l'assicurazione è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! eventi connessi alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore diversi dalle macchine agricole;
- ! materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- ! operazioni di acquisto, di trasformazione e di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni immobili;
- ! acquisto di beni mobili registrati;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
- ! controversie di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- ! operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d'Europa e in Svizzera nelle ipotesi di risarcimento di danni extracontrattuali (ii) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.
- ✓ Non vi sono limitazioni territoriali con riferimento a tutte le altre coperture.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato, devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.**

- Il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- In caso di variazione dell'ubicazione e dell'attività l'assicurato/contraente ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalle legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Il contraente ha possibilità di suddividere il pagamento in rate intermedie, **con l'applicazione di una maggiorazione del premio.**

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) il premio viene pagato secondo le scadenze indicate in polizza;
- 2) il premio viene pagato per tutta la durata del contratto, anticipatamente ed in un'unica soluzione.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente.

L'assicurazione può avere durata annuale o poliennale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.



## Come posso disdire la polizza?

In caso di polizza annuale con tacito rinnovo, il contraente può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich **almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.**

La Compagnia può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.